

COMUNE DI SESTRIERE

Area servizi Manutentivi, Patrimonio, Ambiente, Energia

COMPENSORIO DI PASCOLO

“BORGATA”

CAPITOLATO

**PER LA CONCESSIONE PRECARIA DEL
COMPENSORIO DI PASCOLO “BORGATA” PER
LE STAGIONI ESTIVE DAL 2019 AL 2024**

IL RESPONSABILE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE -

L'appalto ha per oggetto la concessione precaria del comprensorio di pascolo, terreni di proprietà comunale, "BORGATA", sito in territorio del COMUNE DI SESTRIERE, per le stagioni di pascolo dal 2019 al 2024 da affidarsi secondo le modalità, forme e norme del presente capitolato.

L'alpeggio comunale è composto da terreni di proprietà comunale per il pascolo come da allegata planimetria e tabella con le superfici effettivamente in disponibilità e pascolabili.

L'affidamento in concessione avverrà secondo le disposizioni del Bando di gara.

Alla prima monticazione verrà redatto tra le parti un verbale di presa in carico del comprensorio di pascolo, relativamente ai terreni di pascolo di proprietà comunale, da parte del Concessionario. Al termine della durata del contratto verrà redatto un verbale di riconsegna dei terreni di pascolo di proprietà comunale, oggetto del comprensorio, con annessa constatazione delle condizioni d'uso e di manutenzione.

La concessione in oggetto è soggetta al diritto di prelazione e delle relative modalità ai sensi del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 il quale ha inserito dopo l'art. 4, l'art. 4 bis alla legge 03.05.1982 n. 203 (diritto di prelazione in caso di nuovo affitto).

Art.2 – U.B.A. PASCOLABILI E SUPERFICI COMUNALI PASCOLABILI


I terreni per il pascolo oggetto del presente capitolato sono esclusivamente quelli di proprietà comunale, così come da planimetria e tabella relativa alle aree effettivamente pascolabili.

Comune di Sestriere
Comprensorio di Pascolo
BORGATA

| CENSUARIO | FG | MP | SUP PASCOLABILE LORDA ha | TARA | SUP PASCOLABILE NETTA ha | Superfici catastali totali (ha) |
|-----------------|----|--------|--------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------|
| Champlas du Col | 1 | 344 | 0,1076 | 0,5 | 0,0538 | 0,6276 |
| | | | 0,2643 | 1 | 0,2643 | |
| | 11 | 18 | 0,0257 | 1 | 0,0257 | 0,1237 |
| | | 21 | 0,0348 | 1 | 0,0348 | 0,1422 |
| Sestriere | 1 | 2 | 19,6311 | 1 | 19,6311 | 29,4897 |
| | | 3 | 1,3621 | 0,5 | 0,68105 | 22,3101 |
| | | | 15,5053 | 1 | 15,5053 | |
| | | 7 | 45,8536 | 1 | 45,8536 | 100,2496 |
| | | 10 | 21,82 | 0,5 | 10,91 | 160,8496 |
| | | | 102,3885 | 1 | 102,3885 | |
| | | 12 | 35,4963 | 1 | 35,4963 | 39,9017 |
| | 17 | 1,9992 | 1 | 1,9992 | 10,1342 | |
| | 2 | 75 | 0,1604 | 1 | 0,1604 | 0,1604 |
| | | 95 | 0,1622 | 1 | 0,1622 | 0,1622 |
| | | 183 | 0,1391 | 1 | 0,1391 | 0,1391 |
| | | 189 | 0,0366 | 1 | 0,0366 | 0,0911 |
| | | 192 | 0,0039 | 1 | 0,0039 | 0,0402 |
| | | 217 | 0,0031 | 1 | 0,0031 | 0,0031 |
| | | 232 | 0,0171 | 1 | 0,0171 | 0,0171 |
| | | 242 | 1,3054 | 1 | 1,3054 | 1,6226 |
| | 3 | 225 | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 0,6192 |
| | | 262 | 0,0011 | 1 | 0,0011 | 0,0137 |
| | | 263 | 0,0154 | 1 | 0,0154 | 0,0412 |
| | | 264 | 0,0121 | 1 | 0,0121 | 0,0121 |
| 265 | | 0,0362 | 1 | 0,0362 | 0,0362 | |

| | | | | | |
|---|-----|--------|-----|---------|--------|
| | 266 | 0,0329 | 1 | 0,0329 | 0,0329 |
| | 267 | 0,0362 | 1 | 0,0362 | 0,0362 |
| | 268 | 0,0157 | 1 | 0,0157 | 0,0157 |
| | 269 | 0,0187 | 1 | 0,0187 | 0,0187 |
| | 274 | 0,0068 | 1 | 0,0068 | 0,0105 |
| | 276 | 0,2768 | 1 | 0,2768 | 0,2775 |
| | 277 | 0,0427 | 1 | 0,0427 | 0,0427 |
| | 308 | 0,0236 | 1 | 0,0236 | 0,0388 |
| | 376 | 0,1928 | 1 | 0,1928 | 0,1928 |
| | 381 | 0,0042 | 1 | 0,0042 | 0,0042 |
| | 481 | 0,002 | 1 | 0,002 | 0,0102 |
| | 496 | 0,0066 | 1 | 0,0066 | 0,0066 |
| | 499 | 0,1168 | 1 | 0,1168 | 0,1168 |
| | 500 | 0,0048 | 1 | 0,0048 | 0,0048 |
| | 502 | 0,0088 | 1 | 0,0088 | 0,0088 |
| | 504 | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 0,0015 |
| | 507 | 0,0018 | 1 | 0,0018 | 0,0018 |
| | 516 | 0,002 | 1 | 0,002 | 0,002 |
| | 518 | 0,0019 | 1 | 0,0019 | 0,0019 |
| | 524 | 0,0021 | 1 | 0,0021 | 0,0268 |
| | 525 | 0,001 | 1 | 0,001 | 0,0017 |
| | 528 | 0,0006 | 1 | 0,0006 | 0,0015 |
| 4 | 5 | 0,2757 | 1 | 0,2757 | 0,2757 |
| | 14 | 0,2091 | 1 | 0,2091 | 0,2091 |
| | 15 | 0,2138 | 1 | 0,2138 | 0,2138 |
| | 43 | 0,3075 | 1 | 0,3075 | 0,3075 |
| | 80 | 0,1378 | 1 | 0,1378 | 0,1378 |
| | 81 | 0,1563 | 1 | 0,1563 | 0,1563 |
| | 124 | 0,0511 | 1 | 0,0511 | 0,0511 |
| | 173 | 0,0559 | 1 | 0,0559 | 0,0559 |
| | 254 | 0,5911 | 1 | 0,5911 | 0,5911 |
| 5 | 32 | 0,5653 | 1 | 0,5653 | 0,5653 |
| | 62 | 0,2905 | 0,5 | 0,14525 | 1,6663 |
| | | 1,3759 | 1 | 1,3759 | |
| 6 | 1 | 0,3843 | 1 | 0,3843 | 0,785 |
| | 20 | 0,1402 | 1 | 0,1402 | 1,1844 |
| | | 1,0442 | 0,5 | 0,5221 | |
| | 200 | 0,0311 | 1 | 0,0311 | 0,0454 |
| 7 | 172 | 0,003 | 0,5 | 0,0015 | 0,0081 |
| | | 0,0051 | 1 | 0,0051 | |
| | 193 | 0,034 | 1 | 0,034 | 0,034 |
| | 227 | 0,0226 | 0,5 | 0,0113 | 0,1076 |
| | 298 | 0,0032 | 1 | 0,0032 | 0,0225 |
| | 317 | 0,0164 | 1 | 0,0164 | 0,0164 |
| | 319 | 0,0002 | 1 | 0,0002 | 0,0002 |
| | 320 | 0,0268 | 1 | 0,0268 | 0,0268 |
| | 322 | 0,0169 | 1 | 0,0169 | 0,0169 |
| | 324 | 0,0256 | 1 | 0,0256 | 0,0258 |
| | 326 | 0,0041 | 1 | 0,0041 | 0,015 |
| | 328 | 0,0049 | 1 | 0,0049 | 0,0182 |
| | 331 | 0,0016 | 1 | 0,0016 | 0,0016 |
| | 558 | 0,1987 | 1 | 0,1987 | 0,2454 |
| 8 | 27 | 0,0184 | 1 | 0,0184 | 0,804 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|------------------|-----------------|
| | 163 | 0,0303 | 1 | 0,0303 | 0,0408 |
| | 168 | 0,0001 | 1 | 0,0001 | 0,4426 |
| | 169 | 0,0106 | 1 | 0,0106 | 0,0193 |
| 9 | 31 | 0,0072 | 1 | 0,0072 | 0,1679 |
| | | 0,1607 | 0,5 | 0,08035 | |
| | 63 | 1,2142 | 0,5 | 0,6071 | 3,3895 |
| | | 1,968 | 1 | 1,968 | |
| | 65 | 0,0281 | 0,5 | 0,01405 | 0,1343 |
| | 67 | 0,3067 | 0,5 | 0,15335 | 0,3108 |
| | 113 | 0,0204 | 0,5 | 0,0102 | 0,0204 |
| | 115 | 0,0002 | 1 | 0,0002 | 0,1329 |
| | | 0,1327 | 0,5 | 0,06635 | |
| | 117 | 0,0203 | 0,5 | 0,01015 | 1,1981 |
| | | 1,1148 | 1 | 1,1148 | |
| | 129 | 0,0141 | 1 | 0,0141 | 0,0279 |
| | 148 | 0,9497 | 0,5 | 0,47485 | 1,5099 |
| | 152 | 0,0289 | 0,5 | 0,01445 | 0,0289 |
| | 154 | 0,0038 | 0,5 | 0,0019 | 0,0606 |
| 0,0478 | | 1 | 0,0478 | | |
| 10 | 80 | 0,1035 | 1 | 0,1035 | 0,1035 |
| | 94 | 0,1175 | 1 | 0,1175 | 0,1175 |
| | 109 | 0,0054 | 1 | 0,0054 | 0,0991 |
| 0,0936 | | 0,5 | 0,0468 | | |
| 12 | 24 | 2,5866 | 1 | 2,5866 | 9,0855 |
| 13 | 16 | 0,0016 | 1 | 0,0016 | 0,0016 |
| | 22 | 0,1104 | 1 | 0,1104 | 0,1708 |
| 14 | 2 | 0,1109 | 0,5 | 0,05545 | 19,6231 |
| | | 2,3251 | 1 | 2,3251 | |
| | 4 | 1,3926 | 1 | 1,3926 | 9,3135 |
| | 32 | 28,7723 | 1 | 28,7723 | 77,811 |
| | 64 | 38,1883 | 0,5 | 19,09415 | 174,2708 |
| | | 40,5118 | 1 | 40,5118 | |
| | 83 | 20,9477 | 1 | 20,9477 | 59,7409 |
| | | 24,6506 | 0,5 | 12,3253 | |
| | 88 | 12,2567 | 1 | 12,2567 | 49,6201 |
| | 89 | 0,036 | 1 | 0,036 | 0,036 |
| 90 | 0,0234 | 1 | 0,0234 | 0,0235 | |
| 95 | 10,5828 | 1 | 10,5828 | 18,8535 | |
| Totale complessivo | | | | 396,99015 | 801,5825 |



Ritenuto di adottare e utilizzare, per il comprensorio di pascolo in oggetto i dati, in riferimento alle superfici pascolabili e ai carichi UBA, così come definiti dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa:

| COMPRESORIO | ESTENSIONE SUPERFICIE COMUNALE PASCOLABILE [ha] | UBA SU PROPRIETA' COMUNALE [N.] | UBA SU PROPRIETA' PRIVATA NON OGGETTO DI CONCESSIONE (nel caso di totale disponibilità della proprietà privata e tenuto conto delle limitazioni al pascolo derivanti da altri portatori di interesse) |
|-------------|---|---------------------------------|--|
| BORGATA | 397 | 80 | 86 |

e di adottare e utilizzare quanto previsto e indicato (capacità di carico massimo, superficie pascolabile, metodologie) nei nuovi Piani di Pascolo (che dovranno essere presentati entro il 30/05/2020), secondo le normative vigenti, a partire dalla stagione di monticazione 2020.

La conversione numero capi/UBA avviene mediante i coefficienti indicati dalla Regione Piemonte.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Il concessionario dovrà essere proprietario di almeno il 70% dei capi da pascolare e potrà condurre in affidamento la restante parte.

Art.3 – DESCRIZIONE ED AMMONTARE DELLA CONCESSIONE PASCOLO

La concessione comprende i terreni esclusivamente di proprietà comunale.

L'Amministrazione comunale non garantisce l'utilizzo dei terreni messi a disposizione, pertanto qualora alcune parti dei terreni non siano, per l'intera durata dell'affitto, utilizzabili, nulla sarà dovuto dal Comune ad eventuale indennizzo.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, prima dell'aggiudicazione e/o per tutta la durata della concessione la facoltà di sottrarre alla gestione in oggetto, uno o più terreni, nel caso in cui gli stessi non siano utilizzabili per giustificati motivi sopravvenuti, senza che l'affittuario possa richiedere al Comune a qualunque titolo risarcimento od indennizzo alcuno.

Inoltre l'Amministrazione si riserva l'eventuale utilizzo dei terreni facenti parte della concessione durante la stagione invernale.

L'importo annuale del canone derivante dalla concessione del pascolo comunale è così calcolato:

BORGATA:

Pascolo: 80 UBA x 50 €/UBA = 4.000 €/anno

Struttura d'alpeggio: 4.000 €

L'importo del canone non subirà variazioni in funzione di un'eventuale revisione del carico a seguito della redazione del piano di pascolo.

L'importo annuale del canone di concessione dovrà essere corrisposto al Comune in due rate:

- 50% prima della data di monticazione
- 50% entro il 30 ottobre

STRUTTURA D'ALPEGGIO

Il pascolo Comunale è dotato di strutture d'alpe.

L'importo per l'uso della struttura d'alpeggio composta di una parte di civile abitazione, ricovero per animali, locale lavorazione latte e deposito formaggi ammonta a 4.000 €.

Art.4 - DURATA DELLA CONCESSIONE E MONTICAZIONE ANNUALE –

La durata della concessione sarà dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna sino al termine della stagione estiva di monticazione 2024, ovvero per 6 annualità.

Il periodo di pascolo, monticazione e demonticazione, è consentito come previsto dal Regolamento Forestale vigente o sulla base di diversa indicazione più restrittiva da parte della Commissione Pascoli Comunale.

La concessione è a titolo precario insistendo su una parte dei terreni gravati da USO CIVICO, pertanto ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228, il Comune può recedere in tutto o in parte dalla concessione mediante preavviso non inferiore a sei mesi nell'ipotesi che i terreni rientranti nel patrimonio comunale indisponibile in quanto soggetti ad uso civico.

Art.5 – NORME GENERALI E SUBCONCESSIONI -

Entro 10 giorni dall'inizio del periodo di pascolamento il concessionario dovrà presentare al Comune copia del modello sanitario attestante l'elenco dei capi monticati e il pascolo di destinazione. Il presente documento va consegnato all'Ufficio di polizia Locale in Sestriere.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di cedere a terzi la concessione ottenuta. L'inottemperanza di tale divieto sarà causa immediata di revoca della concessione. Tale fattispecie verrà applicata anche nel caso in cui le proprietà comunali vengano cedute a terzi per presentazione di domande di contribuzione.

Il concessionario inoltre prende atto che i terreni di cui alla concessione come riportati nell'elenco delle particelle se sono soggetti ad uso civico accetta che la concessione sia a titolo precario e risolvibile dal Comune in qualunque momento si verifichi la necessità dell'uso pubblico da parte della collettività locale dei terreni stessi, con eventuale rivalutazione economica del canone. In caso di risoluzione della concessione per i motivi sopra esposti, il Comune si impegna a far concludere la stagione di monticazione in corso al momento in cui sorgono le cause di risoluzione. La risoluzione della concessione comporterà per il Comune l'acquisizione della cifra annua di aggiudicazione proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo.

Art.6 – IMPEGNI OBBLIGATORI DEL CONCESSIONARIO –

- Il concessionario ha l'obbligo di presentare a proprie spese il piano di pascolo del comprensorio e presentarlo entro il 30/5/2020, Il Piano deve essere redatto da Dottore Agronomo/Forestale specializzato in gestione pastorale; il tecnico incaricato dovrà essere approvato dal Comune. Il piano verrà finanziato totalmente dal concessionario. Il piano è obbligatorio e non facoltativo e dovrà essere redatto unicamente per le parti di pascolo fuori dal bosco comunale. Per le aree boscate eventualmente pascolabili le superfici e

modalità di pascolo sono definite in forma insindacabile dal CFAVS sulla base della vigente pianificazione forestale;

- sulla base dell'importo offerto in sede di gara il Comune predisporrà un quadro economico relativo ad eventuali migliorie o lavori da effettuare (40% dell'importo offerto) approvato annualmente dalla commissione pascoli corredato di cronoprogramma attuativo. Le tipologie di intervento saranno esclusivamente riferibili a interventi di miglioramento silvo-pastorale (miglioramento del pascolo, punti acqua e sale, sorgenti, sentieri, viabilità e strutture d'alpeggio). Come descritto negli articoli seguenti la mancata realizzazione delle opere previste determinerà la rescissione contrattuale;
- per tutti gli interventi da eseguire il concessionario dovrà comunicare la data di inizio e la fine dei lavori al Consorzio Forestale Alta Valle Susa; la fine dei lavori dovrà avvenire comunque non oltre il 15 settembre dell'anno di riferimento al fine del controllo di corretta esecuzione delle opere;
- il Concessionario non potrà apportare modifiche di alcun genere ai beni avuti in concessione se non preventivamente autorizzate dalla Amministrazione Comunale;
- il Concessionario dovrà mantenere in modo decoroso tutte le zone di attinenza al comprensorio;
- il Concessionario dovrà uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
- il Concessionario dovrà prendere visione dei documenti gestionali vigenti, e prendere accordi con l'Area servizi Manutentivi, Patrimonio, energia ed Ambiente per l'attuazione delle direttive impartite dalla Commissione Pascoli Comunale;
- il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati dall'attività svolta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune;
- il Concessionario è esclusivo responsabile per l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla concessione precaria, ed in particolare:
 - di ogni danno apportato ai beni oggetto della concessione, terreni, pascoli dell'alpeggio e rete sentieristica;
 - del corretto uso dei terreni oggetto del pascolo;
- messa a disposizione a sue spese, del personale necessario per il funzionamento della attività nel rispetto della vigente normativa in materia di prestazioni di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs 81/08;
- osservanza delle norme e delle prescrizioni sanitarie e relative alle idoneità, agibilità, salubrità e sicurezza dell'alpeggio;
- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, al concessionario è fatto obbligo di provvedere alla ripulitura a fine stagione delle aree utilizzate, temporaneamente, per depositare l'attrezzatura necessaria per il corretto funzionamento dell'attività;
- il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni previste dal Piano di pascolo redatto, verificato e approvato dal Comune;

- È fatto obbligo lo sfalcio delle aree in cui crescono specie nitrofile a causa dei ripetuti stazionamenti di bestiame o di accumulo di deiezioni animali;
- obbligo da parte della conduzione di avviso immediato degli uffici competenti ASL al fine di definire modalità recupero carcasse animali in alpe;
- garantire la produzione locale DE.CO secondo le disposizioni del Comune;
- garantire la produzione casearia entro tre anni presso l'alpe Borgata;
- disponibilità di collaborazione delle conduzioni per lo svolgimento di attività didattiche presso le strutture di Alpeggio.

Art.7 – NORME PER IL PASCOLO -

E' vietato il pascolamento libero e l'intera superficie pascoliva del comprensorio, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata. Sulla base della normativa vigente il pascolo dovrà essere effettuato con turnazione dei settori di pascolo, adottando tecniche di controllo e di conduzione del pascolo idonei. Per tecniche di conduzione del pascolo idonee, si intende oltre al divieto del pascolamento libero, che i fili e le recinzioni dovranno essere utilizzate per effettuare un pascolo turnato e non esclusivamente per delimitare strade, dirupi, scarpate... L'ampiezza dei recinti, così come le aree pascolate con pascolamento guidato, dovranno essere adeguate ad effettuare un efficace pascolamento turnato in base alla disponibilità foraggera, alla tipologia di vegetazione e alla tipologia di animali. Dovranno essere predisposti e spostati periodicamente idonei punti acqua e idonei punti sali, in modo da evitare sentieramenti e il danneggiamento del cotico erboso. Le aree di riposo dovranno essere spostate periodicamente. Le modalità di pascolo (per le aree fuori bosco) dovranno essere definite nei richiesti piani di pascolo. E' obbligo seguire le prescrizioni definite nei Piani di Pascolo.

Dovrà essere definita annualmente una riunione di coordinamento tra commissione pascoli comunale, CFAVS, concessionario e Sestrieres S.p.a. al fine di definire le modalità di utilizzo del comprensorio di pascolo in rapporto alle necessità manutentive delle piste di sci. La riunione dovrà essere convocata dall'Area servizi manutentivi, Patrimonio, Energia ed Ambiente.

Durante il periodo di validità della concessione, nella conduzione della malga, al concessionario è posto divieto di:

- effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- effettuare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
- pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- circolare con veicoli non autorizzati;
- alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;
- pascolare nelle zone vietate
- posizionamento di recinzioni fisse o mobili (anche fili) che interrompano sentieri e viabilità
- cani da pastore: devono essere sempre custoditi nelle vicinanze delle strutture d'alpeggio, al pascolo devono essere seguiti dal conduttore del bestiame, in ogni caso non devono essere liberi o non accompagnati;
- cani da guardiania: la presenza di cani da guardiania deve essere sempre segnalata da appositi cartelli (se del caso su modello CFAVS); durante le stabulazioni diurne o notturne i cani devono essere all'interno del recinto; al pascolo i cani da guardiania devono essere sempre assistiti dal conduttore delle greggi.

Alla fine della stagione di pascolo è fatto obbligo di rimozione di ogni recinzione fissa o mobile e di fili.

Art. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO –

Nel periodo di affidamento della concessione in oggetto, sono a totale carico del Concessionario tutte le opere di ordinaria manutenzione che si rendano necessarie nel corso della concessione stessa, sia che queste vengano rilevate dal concessionario, che dal Comune nel corso di periodiche ispezioni.

Tali opere dovranno comunque essere oggetto di apposite segnalazioni scritte al Comune, per sua opportuna conoscenza.

Nel caso in cui le suddette opere non vengano eseguite, il Comune invierà specifico invito - diffida con lettera raccomandata. Se tale situazione continuerà a sussistere, il Comune si sostituirà al Concessionario applicando le penali di cui all'articolo 18.

Al concessionario competono le opere di miglioramento dei pascoli.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione dei beni concessi.

La concessione di cui al presente capitolato comporterà l'assunzione dei seguenti oneri da parte del concessionario:

- spese per tutto il personale impiegato nel funzionamento dell'attività;
- spese per l'assicurazione di cui all'art. denominato "Garanzie su rischi e responsabilità civile";
- spese riguardanti licenze, autorizzazioni, imposte e tasse comunali, nulla-osta necessari per la conduzione dell'alpeggio;
- spese per tassa rifiuti (TARSU);
- le spese per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al funzionamento regolare dell'alpeggio;
- spese per stipula assicurazione da parte del concessionario per recupero carcasse animali morti in alpe.

Art.9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE -

Restano a carico del Comune, le opere di manutenzione straordinaria, per i beni esistenti alla data del verbale di consegna della concessione, che si rendessero necessarie durante il periodo di gestione.

Tali lavori, a seguito di opportune verifiche tecniche, in relazione all'entità ed urgenza dei medesimi, saranno programmati nei periodi concordati con il Concessionario.

Le opere segnalate, se non creeranno pregiudizio all'esercizio delle attività, non potranno essere di pretesto al Concessionario per richieste non contemplate nel presente Capitolato.

Art.10 - GARANZIE SU RISCHI E RESPONSABILITA' CIVILE

Il concessionario si impegna a stipulare all'inizio della gestione, polizza assicurativa a copertura di ogni rischio compresa l'alea del furto, R.C. e incendio derivanti dall'esercizio dell'attività svolta, che andrà notificata al Comune con un massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

Tale polizza deve esplicitamente evidenziare con apposita clausola che la copertura si deve estendere oltre che alle cose, anche a tutti gli utenti ed al personale.

Il comune resta in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta e di qualsiasi natura derivante dalle attività di cui al presente capitolato.

Eventuali danni che venissero arrecati ai beni, imputabili a negligenze e/o imperizia della gestione, da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune, resteranno a

carico del Concessionario della gestione. Qualora l'ammontare dei danni non fosse coperto da apposita polizza assicurativa, verrà recuperato avvalendosi dalla cauzione all'uopo prestata.

Art.11 - INTERVENTI DI MIGLIORIA -

Le migliorie non comprese nell'offerta di gara da eseguirsi da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il conduttore, a semplice richiesta dell'Ente proprietario, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.

Art.12 - NOMINA DEL CONCESSIONARIO -

Il Concessionario con la firma del contratto assume la custodia del terreno e di tutto quanto relativo alla concessione in oggetto, e sarà quindi responsabile, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione.

In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna di quanto in oggetto, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso graverà sul gestore che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

Art.13 - USO DEI TERRENI - SOSPENSIONE -

Con la firma del contratto il Comune garantisce per tutta la durata della concessione il libero uso dei terreni di cui trattasi, fatta comunque salva ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie o disfunzioni sugli impianti che richiedessero lavori di manutenzione straordinaria.

Resta comunque inteso che nessun indennizzo sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale al Concessionario per un periodo di sospensione inferiore ad un mese.

Qualora il pascolo si renda inagibile per un periodo superiore, per grave colpa dell'Amministrazione, il Concessionario, trascorso tale periodo, potrà chiedere la risoluzione del contratto, con diritto a risarcimento o rimborsi da stabilirsi in accordo fra le parti.

Art.14 - RISPETTO DELLE MISURE IGIENICO SANITARIE -

Il Concessionario è tenuto al rispetto, per quanto di competenza, di tutte le operazioni e norme relative agli aspetti igienico sanitari.

Art.15 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO -

Il Concessionario risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del proprio personale e dovrà segnalare al Comune per iscritto, ogni problema, interrompendo, in caso di disfunzione, l'uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati dall'attività svolta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il concessionario è esclusivo responsabile per l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla concessione precaria, ed in particolare:

- di ogni danno apportato ai beni oggetto della concessione, terreni, pascoli;
- del corretto uso dei terreni oggetto del pascolo;

Qualunque danno, la cui sistemazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati ai beni, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificassero situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario dovrà immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art.16 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI -

Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e a cose, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto del presente Capitolato.

Per quanto sopra, al momento della data del verbale di consegna del comprensorio di pascolo in oggetto il Concessionario dovrà depositare copia della polizza assicurativa, appositamente stipulata, a copertura di ogni rischio connesso alla Concessione (R.C., furto, incendi), come indicato all'articolo denominato "Garanzie su rischi e responsabilità civile" e copia dell'assicurazione obbligatoria per il recupero delle carcasse in Alpe.

Art.17 - RICONSEGNA DELLE STRUTTURE -

Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà restituire i beni nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal Verbale di Consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso dell'Amministrazione ed il normale logorio d'uso e dovrà asportare tutte le attrezzature di proprietà.

Alla riconsegna dei beni, che dovrà essere oggetto di apposito Verbale, dovranno pertanto essere eseguite, a cura del Concessionario tutte le opere di ordinaria manutenzione, delle quali si dovrà fare cenno nel citato Verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione.

Eventuali danni documentati che venissero arrecati nel corso della gestione ai beni concessi, rimarranno a carico del Concessionario.

Art.18 - RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO -

- Il Comune potrà revocare a proprio insindacabile giudizio la concessione qualora:
- insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio o inosservanza degli obblighi del Concessionario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività, sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario, sia sotto il profilo della conduzione, senza che il Concessionario possa richiedere somme a titolo di indennizzo o mancato guadagno;
 - inadempienza nell'attuazione del piano di miglioria;
 - inadempienza rispetto quanto definito all' Art. 5;
 - il comprensorio di pascolo non venga caricata con il carico minimo di UBA previsto, ovvero il bestiame presente in alpe non sia compreso nell'elenco del modello sanitario presentato;
 - inosservanza del piano di Pascolo approvato.

Art. 19 – VERIFICHE E PENALI -

L'Ente proprietario si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette, ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con il concessionario.

Qualora il comprensorio di pascolo non venga caricata con il carico minimo di UBA previsto, ovvero il bestiame presente in alpe non sia compreso nell'elenco del modello sanitario presentato, l'Ente proprietario, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente, in caso del permanere dell'inadempimento, alla risoluzione del contratto. E' fatto salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per disposizione emessa dall'autorità veterinaria che sia stata comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione ed è soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione della normativa vigente.

Fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

- durata della monticazione e carico:

- per monticazione ritardata o anticipata, demonticazione ritardata o anticipata: € 50,00/giorno;
- carico inferiore od eccedente quello stabilito: € 50,00/UBA;
- mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 7: € 1.000,00;
- mancato recupero delle carcasse degli animali morti in alpe: € 2.000,00 per capo.

Art.20 - CAUZIONE -

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico il concessionario depositerà, all'atto della stipula del contratto, una cauzione pari ad una annualità del canone di concessione che non potrà essere imputato in conto canone di concessione, ma solo restituito al termine del rapporto.

Tale cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o versata presso la Tesoreria Comunale, Istituto Bancario e sarà restituita dopo l'avvenuta regolare riconsegna al Comune dell'alpeggio comunale in oggetto e, sempre che il Concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo, ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.

Il Comune avrà diritto a trattenere ed incamerare in via amministrativa ed unilaterale, la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza e/o inadempienza del Concessionario. Tale possibilità è estesa ai danni da esso direttamente ed indirettamente arrecati alle strutture ed impianti, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico in ordine alla realizzazione delle opere di miglioramento, il concessionario depositerà, all'atto della stipula del contratto, una cauzione pari ad una annualità delle opere di miglioramento. Finalità del presente comma è garantire attraverso cauzione sotto forma di polizza fidejussoria o di assegno o contanti l'ammontare delle migliorie al fine di tutelare l'amministrazione dell'importo delle opere di miglioramento stabilite dalla gara di affidamento e non realizzate, o realizzate non conformemente a quanto pattuito

Art.21 - SPESE CONTRATTUALI -

Tutte le spese inerenti e conseguenti sono a carico del Concessionario.

Art.22 - CONTROVERSIE ED ARBITRATI -

Tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute ad un collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal

Presidente Tribunale di Torino il quale deciderà inappellabilmente anche per quanto attiene alle spese arbitrarie.

*Il direttore CFAVS
Alberto Dotta*

